

Marco Avi [consulente]

Da: MARCO Avi <avi.marco@alice.it>
Inviato: mercoledì 26 ottobre 2016 08:48
A: Marco Avi [consulente]
Oggetto: prop. legge

premesse.

la proposta legge prevede piu' articoli che la legge stessa da modificare.

prevede numerosi e impraticabili controlli. la dimostrazione che fino ad'ora mai eseguiti.

Il punto di contrasto da parte delle Asuc , LA PROPRIETA' ASUC VA GESTITA DAI STESSI COMPONENTI L'ASUC DI INTERESSE. Le sospensioni del vincolo uso civico a favore dei concessionari con contratto di disponibilita'. successivamente il comune rilascia le concessioni. Come da sempre .

1) art. 1bis. tutela . da sempre inserite normative ma mai fatte rispettare. continuano cosi' ??

2) art.1ter.punti 3/4 le asuc partecipano x perdere tempo o sono attive nelle proposte e scelte ?alla pianificazione e altro, in che modo ???

BENEFICIANO DEL CANONE mancherebbe sono le proprietarie SONO SOLO LE ASUC CHE GESTISCONO SIA L'ASTA TRATTATIVA PRIVATA CON EVENTUALI CONCESSIONARI.

3) art. 4 . Nuovo piano inserito ambiti , lavorazione ad ambiti x migliorare lo sfruttamento di cava e omogenizzare l'escavazione. si parla di obiettivi , quali ?' inviare proposte in sintonia ???

4) art.5. 2 bis. esprimono l'assenso . l'assenso in base ?' LA SOSPENSIONE DELL'USO CIVICO SI TOGLIE A FAVORE DEL CONCESSIONARIO CHE CON L'ASUC HA STIPULATO IL CONTRATTO.

5.art.7 punto 1 . il comune valuta ???

punto 4 bis. il comune valuta delimitazione nuovi lotti. ?? se siamo in piano cave i lotti sono gia' inseriti possibile variare o modificare tipologia lotti.

5) art. 11bis. punto 3 a) tout venant. Sempre venduto e mai controllato da nessun organo di vigilanza TRANNE CHE DALLE ASUC CON DOCUMENTAZIONI ABBONDANTI.

6) ART. 12.1 ART. 3. IL CONCORRENTE ABBIA MATURATO ESPERIENZA DI CAVA, praticamente gli stessi !!!!!

sarebbe opportuno creare un scuola di cava.

7) art,14 punto 2 il canone di concessione all'asuc. (bmancherebbe) senza sovrapprezzi, come facciamo a recuperare spese anticipate ???.

L'asuc corrisponde una somma forfettaria definita dalla Giunta prov.

a parte Quanto ??? forse piu' che quelloo che incassan ?? ma soprattutto x copertura spese del comune uff. tecnico a supporto . SOLO LE ASUC O TUTTI I PROPRIETARI ALL'INTERNO DELL'AREA ESCAVAZIONE.

2,BIS.2 TER. (IL COMUNE COMUNICA ?? IL CANONE A BASE D'STA.) L'ASUC IN BASE AL CONTRATTO SOSPENDE L'USO CIVICO IN FAVORE DI :: X UN VALORE DI
:: X MT . TOT. X UN PERIODO NON SUPERIORE AL PIANO.

2SEXIES. CANONE GARANTITO ALL'ASUC CON FIDEJUSSIONE DA PARTE DEL CONCESSIONARIO.

8) ART. 33.

IMPRATICABILE , CAUSA IL CALO DIPENDENTI ALL'INTERNO DELLE DITTE. E X iniziare da subito lavorazione x ambiti.

Il disegno di legge di Olivi, ma anche la disciplina della legge cave in vigore 7/2006 appare incostituzionale dove pretende di attribuire al comune e togliere alle Asuc le prerogative spettanti al proprietario (nel riconoscere la proprietà non è corretto togliere al proprietario -e quindi alla rispettiva ASUC- le prerogative che gli spettano), perché in materia di <<ordinamento civile>> ossia in quanto la Provincia ha ecceduto i limiti della propria competenza legislativa, violando l'art. 117, secondo comma, lettera l). Questa conclusione, che già tutti conoscevamo, è oggi chiaramente individuata in una sentenza della Corte Costituzionale, pubblicata pochi giorni fa -il 20/10/16- (presidente Paolo Grossi, estensore Giuliano Amato), che ha dichiarato l'incostituzionalità parziale della legge della Regione Toscana 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014) che allego per esteso e che nel punto che ci interessa così dice:

<<[...] «come precisato da questa Corte con la sentenza n. 232 del 2006, la potestà di interpretazione autentica spetta a chi sia titolare della funzione legislativa nella materia cui la norma è riconducibile» (sentenza n. 290 del 2009). Ed è innegabile che l'individuazione della natura pubblica o privata dei beni appartiene all'«ordinamento civile». Pertanto, la Regione ha ecceduto i limiti della propria competenza legislativa, violando l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. Il che è accaduto non in ragione degli interessi pubblici che il legislatore regionale ha inteso tutelare, ma perché a tale tutela la Regione deve, se lo ritiene, provvedere con le competenze che possiede, non con competenze che costituzionalmente non le spettano. [...] >>.

